

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 12/2022

(Proc.to n. 8/2022 rg. TF - procedimento disciplinare n. 5/2022 Rg PF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente -

Avv. Maria D'Angelo – Vice Presidente - relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 5/2022 Rg PF e 8/2022 Rg TF - promosso nei confronti del tesserato Sig. XXXX, ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 05.09.2022, il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Dott. Alfredo Briatico Vangosa ed il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone, hanno deferito, all'esito dell'istruttoria svolta, il tesserato, Sig. XXXX, perché *“alle ore 15.01 di martedì 26 ottobre inviava i seguenti messaggi whatsapp alla sig.ra XXXX “Io non so cosa passa nella testa a una nullità come te. Ma l'unica cosa che mi fa incazzare è la slealtà da parte di chi ho aiutato. Tu senza di me saresti a raccogliere le rape con tua sorella” e ciò in violazione degli artt. 1 c.1,3,4,5, cc1, e 5 13.1. del Regolamento di Giustizia; art. 11 dello Statuto federale, artt. 3 e 4, comma 3 del Codice Etico della FIDS e artt. 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del Coni”*.

Secondo la Procura Nazionale dello Sport e la Procura Federale la condotta del Sig. XXXX integra la violazione, a vario titolo, della normativa Federale in quanto *“i tesserati sono tenuti all'osservanza della norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità e non possono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri soggetti o organismi nell'ambito federale, circostanza aggravata dalla pubblicazione su stampa, siti internet e social network...costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare*

ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua sesso...”.

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale Federale, visto l'atto di deferimento della Procura Nazionale dello Sport di concerto con la Procura Federale, ex art. 44 RG, fissava udienza di discussione dibattimentale, ai sensi dell'art. 48 *ter* del Regolamento di Giustizia, per il giorno 24.10.2022.

Il deferito signor XXXX depositava, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia, una memoria di costituzione e difesa nella quale, per tramite dell'Avv. Gian Paolo Guarnieri, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione dei termini dell'azione disciplinare nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale FIDS e, nel merito, l'irrelevanza disciplinare della condotta, essendo i capi d'inculpazione errati come riferimenti normativi atteso che le disposizioni richiamate prevedono, per la consumazione dell'illecito disciplinare, che la condotta sia avvenuta in un contesto “pubblico”, laddove, nella fattispecie, la conversazione, assunta come lesiva, era avvenuta tramite messaggi whatsapp ossia tramite messaggistica privata.

Il deferito compariva all'udienza fissata non personalmente ma per il tramite del difensore, Avv. Guarnieri, il quale si richiamava alle eccezioni svolte nella memoria depositata.

La Procura Federale, in persona del Avv. Pasquale Bertone, comparsa all'udienza dibattimentale, si richiamava al proprio atto di inculpazione e, replicando sull'eccezione preliminare di tardività dell'azione disciplinare, asseriva la tempestività dell'atto di deferimento. Quindi, la Procura Federale, rinunciando alla richiesta istruttoria di escussione della sig.ra XXXX, chiedeva, a carico del sig. XXXX, la sanzione della sospensione dall'attività federale per 8 mesi e l'applicazione di un'ammenda nella misura di € 1.000,00.

All'esito dell'udienza, ascoltati il legale dell'inculpato ed il Procuratore Federale, il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, preliminarmente, ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità e di estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine di cui all'art. 44 bis, comma 4, del RdG Fids in quanto, considerata la sospensione feriale, il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, scadeva domenica 4 settembre 2022 e, quindi, tempestivamente la Procura Federale

poteva depositare atto di deferimento lunedì 5 settembre 2022 (non essendo rilevante, ai fini della tempestività dell'azione, la successiva "notifica" all'incolpato).

Nel merito dell'azione promossa dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che non esista l'illecito disciplinare contestato all'incolpato stante che la condotta censurata dalla Procura Federale si è svolta in un contesto "privato" tramite messaggistica whatsapp e che, quindi, in assenza di un rilievo "pubblico" dei fatti che si assumono lesivi della reputazione, onore e decoro di un soggetto dell'ambito federale, manchi l'applicabilità della normativa tutta richiamata nel deferimento.

La condotta posta in essere dal XXXX, confermata dall'istruttoria svolta dalla Procura ed ammessa dallo stesso incolpato, non costituisce, violazione delle norme richiamate nell'atto di deferimento ossia dell'art. 1, comma 1,3,4,5 e dell'art. 4, comma 1 del Regolamento di Giustizia della FIDS, dell'art. 11 dello Statuto Federale, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento sportivo del Coni e degli artt. 3 e 4 del Codice Etico della FIDS in quanto, come detto, le violazioni contemplate dalle suddette norme presuppongono una diffusione pubblica/sociale (mediante social network o altri mezzi di comunicazione di massa) delle dichiarazioni che si asseriscono offensive.

Va da sé che non sussiste alcuna responsabilità disciplinare del tesserato, sig. XXXX, per i fatti ascritti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 5/22 RGPF e 8/22 RGTF, dichiara il sig. XXXX non responsabile degli addebiti disciplinari ascritti.

Roma, 31.10.2022

Il Segretario
Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni